

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE E RINNOVO QUOTE DEI SOSTENITORI E PER L'ATTRIBUZIONE E RINNOVO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 1

Adesione ed iscrizione

1. Possono fare istanza al partito di Alternativa Popolare per ottenere il riconoscimento della qualità di Soci o di adesione come Sostenitori, ex art. 2 dello Statuto, tutte le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
2. L'adesione al Partito come Sostenitori per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni costituisce il requisito ordinariamente richiesto dal Partito per l'attribuzione della qualità di Socio.
3. La domanda di adesione al Partito come Sostenitori, inoltrata dagli interessati seguendo le modalità pubblicate sul sito del Partito, può essere accettata solo con provvedimento scritto del Presidente. Le modalità di presentazione della domanda di adesione, l'importo delle quote le modalità di versamento delle quote e del loro rinnovo, sono disposte con atto del Presidente previo parere scritto del Tesoriere. L'istanza di adesione è valida esclusivamente se proposta con le modalità stabilite con il provvedimento del Presidente.
4. Le modalità di versamento delle quote d'adesione ed il loro rinnovo, devono sempre avvenire mediante mezzi, preferibilmente telematici, che permettano sempre la tracciabilità del pagamento della quota, l'identificazione di chi lo esegue ed il riferimento dell'esecuzione del pagamento esclusivamente alla domanda d'adesione formulata dall'aspirante Sostenitore. Non sono mai ammessi pagamenti cumulativi o eseguiti con provviste provenienti da soggetti diversi da coloro che formulano ed inoltrano la propria domanda di adesione come Sostenitore al partito.
5. L'adesione al partito come Sostenitore acquista efficacia solo con l'avvenuta formale accettazione scritta della domanda formulata dall'interessato, da parte del Presidente, comunicata al nuovo Sostenitore, anche con mezzi telematici. Il Presidente comunica per iscritto all'interessato l'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione a Sostenitore del Partito, dandone una sintetica motivazione e trasmettendogliela anche con mezzi telematici, il provvedimento di mancata accettazione non è impugnabile.
6. La qualità di Socio può essere attribuita di norma, solo a coloro che per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni hanno mantenuto

l'adesione al partito come Sostenitori. La qualità di Socio del partito è attribuita, previa formulazione dell'istanza scritta del Sostenitore interessato, inoltrata al Partito con le modalità che saranno stabilite con provvedimento scritto del Presidente pubblicato sul sito del Partito, sentiti il Coordinatore Nazionale ed il Tesoriere. La domanda formulata dall'interessato per ottenere la qualità di Socio può essere respinta, con atto motivato non impugnabile, comunicato al richiedente per iscritto dal Presidente. In ogni caso, il Presidente, sentiti il Coordinatore Nazionale ed il Tesoriere, può riconoscere con provvedimento scritto e motivato, la qualità di Socio su istanza dell'interessato, anche se non riveste la qualità di Sostenitore da almeno cinque anni, purché lo stesso si sia distinto per particolari meriti istituzionali, politici, civili o professionali, ovvero si sia fattivamente attivato con iniziative di particolare pregio ed importanza, per favorire lo svolgimento dell'attività del partito e la diffusione dei principi di cui all'art. 1 dello Statuto.

Art. 2

Rinnovo dell'iscrizione e modalità di versamento della quota

1. L'iscrizione al Partito come Socio o l'adesione come Sostenitore hanno validità annuale. La scadenza è fissata al 31 dicembre di ogni anno. La prima iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'avvenuta iscrizione. I rinnovi, successivi alla prima iscrizione, sono validi con decorrenza dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato eseguito il rinnovo. Il mancato tempestivo pagamento, della quota d'iscrizione e del suo rinnovo annuale, determina la decadenza e la perdita della qualità di Socio o di Sostenitore. Il rinnovo della qualità di Socio e di Sostenitore si ottiene mediante il tempestivo versamento della quota annuale, entro e non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di validità in corso. L'omesso pagamento tempestivo della quota determina la decadenza della qualità di Socio o di Sostenitore e di ogni carica eventualmente ricoperta nel Partito.

2. Il versamento delle quote annuali d'iscrizione come Socio o di adesione come Sostenitore, deve avvenire mediante mezzi, preferibilmente telematici che, in ogni caso, permettano sempre la tracciabilità del pagamento della quota, l'identificazione del Socio o del Sostenitore che lo esegue, nonché garantiscano l'esclusivo riferimento del pagamento al Socio o Sostenitore che lo esegue. Non sono mai ammessi e, pertanto, non sono ritenuti validi e regolari, i pagamenti

cumulativi o eseguiti con provviste provenienti da soggetti diversi da colui al quale si riferisce il pagamento del rinnovo dell'iscrizione come Socio o dell'adesione come Sostenitore. In caso di contestazione da parte del Tesoriere o di un suo delegato, l'onere della prova, dell'avvenuto pagamento della quota o della sua validità e regolarità, è a carico del Socio o del Sostenitore cui sono mosse le contestazioni.

3. Il Presidente ed il Tesoriere, congiuntamente e con provvedimento scritto, determinano l'ammontare della quota annuale da versare per il rinnovo dell'iscrizione al Partito come Socio e dell'adesione come Sostenitore. In mancanza di tale provvedimento, che dev'essere assunto e pubblicato sul sito del partito entro il 30 novembre di ogni anno, la quota che il Socio o il Sostenitore devono versare per il rinnovo è da intendersi corrispondente a quella rispettivamente versata nell'anno precedente.

4. L'inosservanza delle modalità di esecuzione del pagamento del rinnovo della quota, previste dal presente articolo e dal provvedimento di cui al precedente comma 3, determina la perdita della qualità di Socio o di Sostenitore.

Art. 3

Publicità delle modalità di pagamento della prima iscrizione e del suo rinnovo. Modalità tenuta elenco Sostenitori e libro Soci

1. Le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione, adesione e/o di rinnovo di cui ai precedenti articoli devono essere pubblicate sul sito del Partito.

2. Sono accettati e ritenuti validi solo i pagamenti eseguiti secondo i termini e le modalità pubblicate sul sito del Partito e previste dal presente regolamento. Il mancato rispetto di tali termini e modalità implica l'inefficacia del pagamento e la relativa invalidità o decadenza dalla qualità di Socio o di Sostenitore.

3. Le generalità e i recapiti telefonici o mail dei Soci e dei Sostenitori, sono annotati rispettivamente nel libro Soci e nell'elenco dei Sostenitori tenuti dal Partito. I dati forniti dagli iscritti annotati nell'elenco Sostenitori e nel libro Soci sono custoditi, gestiti ed utilizzati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (GDPR di cui al Reg. UE nr. 679/2016; D.lgs 196/20023, come aggiornato con D.lgs. n. 101/2018 e loro s.m.i.).

